Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro

GRUPPO DELLE LIBERE PROFESSIONI

Roma, 20 febbraio 2007

Oggetto: ddl n. 2160/C
di riforma delle
professioni.

Ai Presidenti dei CUP Regionali
LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti dei CUP territoriali
LORO SEDI
e-mail

Signori Presidenti,

il Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 936/1986 sulle attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ha richiesto al CNEL un parere sul disegno di legge n. 2160, del Governo, sulla riforma delle professioni.

Il CNEL si è riunito il 6 febbraio 2007 per esprimere la pronuncia richiesta dal Parlamento, che passerà in aula il 22 p.v.

Si sono confrontati due distinti *(ed inconciliabili)* documenti di osservazioni; il primo presentato sostanzialmente dai sindacati e da Confindustria acritico e laudativo del Testo Mastella, ed un secondo documento *-presentato dal nostro Gruppo, composto oltrechè dal sottoscritto dai colleghi Alfio CATALANO, Ernesto LANDI e Pietro Angelo SARDI-*, che svolge le necessarie osservazioni critiche al progetto governativo.

Ai sensi dell'art. 14, c. 2 del Regolamento del CNEL:

"Qualora vengano espresse (dai Gruppi consiliari) *posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, non si procede al voto e la pronuncia da atto delle posizioni...dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima."*

Dunque il deposito del nostro documento e la vivacissima discussione che ne è seguita ha prodotto due risultati:

1. Il CNEL **non ha votato alcun documento di sostegno** al disegno di legge "Mastella", come invece volevano Confindustria e sindacati.

2. In Parlamento saranno depositati, con pari dignità, due documenti di "Osservazioni", uno laudativo *(sindacati-Confindustria)* ed uno di rilievi oggettivi *(delle professioni)*; entrambi i documenti concorreranno ai lavori parlamentari.

Crediamo con ciò di avere adempiuto al nostro ruolo, nell'interesse delle libere professioni e del Paese.

Con i migliori saluti.

IL CAPOGRUPPO

(Roberto Orlandi)

Allegato

F:\wisrwon\orlandi\cnel\lett104.doc

CNEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

COMMISSIONE PER LE POLITICHE DEL LAVORO
E DEI SETTORI PRODUTTIVI

IN SEDE DELIBERANTE

Osservazioni al disegno di legge delega del governo sul riordino delle professioni (A.C. 2160)

6 febbraio 2007

Premessa 3
Considerazioni di ordine generale 6
Osservazioni all'art. 1 9
Osservazioni all'art. 2 9
Osservazioni all'art. 3 11
Osservazioni all'art. 4 11
Osservazioni all'art. 5 e 6 12
Osservazioni all'art. 7 12
Osservazioni all'art. 8 12
Osservazioni all'art. 9 13
Conclusioni 14

PREMESSA

Il tema della riforma dei servizi professionali occupa da tempo la scena politica, in ragione dell'importanza sociale di tale settore, che produce il 15,80% del PIL[1] e presenta margini di rilevante crescita, anche nell'ottica della compiuta realizzazione della strategia di Lisbona[2].

Il settore dei servizi (*in realtà non tutti strettamente riferiti al sistema ordinistico*) presenta un deficit nelle importazioni che ha raggiunto il suo picco nel 2003 e che in seguito ha dato segnali in costante miglioramento, come risulta dalla serie storica sotto riportata

Transazioni internazionali - Valori a prezzi correnti (*milioni di euro*) [3]

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Esportazione di servizi	61.452	64.927	63.914	63.031	67.354	72.157
Importazioni di servizi	60.816	64.458	65.737	65.128	65.455	73.095
SALDO in valore	+ 636	+ 259	*- 1.823*	*- 2.097*	*- 1.899*	*- 938*
SALDO in percentuale	+ 1,03%	+ 0,04%	*- 2,85%*	*- 3,32%*	*- 2, 81%*	*- 1,30%*

deve altresì essere segnalato come il *gap* negativo registrato nella bilancia dei pagamenti sia estremamente contenuto e concomitante con un ciclo economico internazionale negativo.

In Italia i servizi professionali sono resi sia da soggetti iscritti negli Albi che da soggetti non ordinistici, il numero dei primi è certo, perché l'iscrizione in un Albo segue un percorso certificatorio pubblico, ed è superiore ad 1.820.000 unità.

[1] Fonte ISTAT 2005.
[2] Il *cd* processo di Lisbona si concentra sul rafforzamento di tre attività chiave per la crescita e la competitività: ricerca, istruzione e innovazione. Il tutto finalizzato ad una maggiore diffusione della **economia della conoscenza**.
[3] Fonte ISTAT.

Il numero degli iscritti nelle Associazioni, viceversa, non è soggetto ad alcuna procedura di evidenza pubblica, in quanto sostanzialmente dichiarato dagli stessi interessati. I dati ricavabili dall'Elenco delle Associazioni delle nuove professioni istituito dal CNEL[4] indicano in 523.900 gli iscritti nelle Associazioni ivi presenti, dal che taluni hanno stimato in 3.120.000 il numero totale di professionisti non ordinistici.

In entrambi di casi si tratta chiaramente di numeri irreali.

Esiste infatti la possibilità di determinare con certezza il numero dei professionisti senza Albo; questi ultimi infatti, al pari di quelli ordinistici, debbono obbligatoriamente iscriversi alla specifica gestione previdenziale per loro costituita presso l'INPS.

Al 31 dicembre 2005 i soggetti iscritti alla predetta Gestione erano in numero inferiore ai 220.000 (*di cui solo 1/3 in vigenza contributiva, cioè con pagamenti in corso*).

	PROFESSIONISTI ORDINISTICI		**PROFESSIONISTI NON ORDINISTICI**	
	ISCRITTI	ESERCENTI [5]	ISCRITTI	ESERCENTI [6]
ANNO 2005	1.826.000	1.112.000	n.d	220.000
	(*oltre a 900.000 praticanti*)			

Il numero dei professionisti Ordinistici è passato, dal 1996 al 2005, da 1.150.000 a 1.820.000, con un incremento di 670.000 unità, pari a +58,20%, che non ha precedenti in nessun altro settore economico e con il risultato che un professionista su due ha meno di 40 anni di età.

[4] L'elenco delle Associazioni delle nuove professioni esistente presso il CNEL non ha alcuna funzione certificatoria, ma unicamente di monitoraggio; il numero degli iscritti alle Associazioni riportato è basato esclusivamente sulla dichiarazione delle stesse Associazioni interessate, senza alcuna verifica sui numeri dichiarati.

[5] Il dato degli esercenti è ricavabile dagli iscritti alle Casse autonome di previdenza. Essendo obbligatoria l'iscrizione previdenziale per lo svolgimento dell'attività se ne desume che i non iscritti non esercitino.

[6] Il dato comprende tutti i soggetti con partita IVA esercenti una attività (*che tuttavia non sempre è definibile come di tipo "professionale"*) ed iscritti alla specifica Gestione previdenziale INPS dei parasubordinati; peraltro solo 1/3 di questi iscritti presenta pagamenti in corso, presumendo quindi che i restanti abbiano cessato od almeno sospeso temporaneamente l'attività.

L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di liberi professionisti esercenti una professione intellettuale, così che è possibile affermare, come fa il sociologo Giuseppe De Rita, del CENSIS, già Presidente del CNEL: ***"In realtà il sistema professionale vive da tempo in stato di liberalizzazione permanente".***

Le peculiarità del sistema italiano, inoltre, non confliggono con quelle degli altri Paesi Europei, sia in relazione alle specifiche Direttive di armonizzazione[7] che alla recente risoluzione del Parlamento Europeo del 12 ottobre 2006[8] sul seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, la quale riconosce espressamente ai Paesi membri *"il diritto di emanare regolamentazioni legate a peculiarità tradizionali, geografiche e demografiche"*, purché le stesse non ostacolino ingiustamente la concorrenza ed il diritto di stabilimento (*quest'ultimo in Italia pienamente applicato*).

Va detto che, a seguito della piena adozione delle Direttive in materia, nessun Paese continentale europeo risulta avere ancora importato, o prepararsi ad importare, il sistema associativo tipico delle isole britanniche, talché ivi vige quello e nei Paesi continentali vige il sistema frutto della loro autonoma evoluzione economica e storica, senza che un sistema possa essere giudicato, fuori dalla sua realtà, migliore o peggiore.

Nel contesto sopra descritto si inserisce la proposta, approvata dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2006, di riforma delle professioni intellettuali.

Al riguardo non si può non sottolineare come, alla data odierna, il disegno di legge governativo non risulti ancora effettivamente depositato alla Camera dei Deputati, dove risulta esser stato annunciato nella seduta del 25 gennaio 2007, ma non ancora materializzato, ed esistere solo con il n. 2160; sicché il parere che segue è espresso unicamente sulla base dei testi noti, ma privi della necessaria formalità.

Su tale provvedimento, nell'ambito del conseguente iter parlamentare e delle audizioni che ne seguiranno, il CNEL ritiene pertanto opportuno esprimere proprie considerazioni, ciò anche per il rilevante lavoro di indagine e monitoraggio in tale settore svolto negli anni precedenti.

---

[7] Cfr. Direttiva 89/48/CEE e 92/51/CEE di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali ora assommate nella Direttiva 2005/36, adottata con il determinante contributo dell'Italia.

[8] Risoluzione Ehber n. 2137/2006/CE, del 12.10.2006.

Considerazioni di ordine generale

Il disegno di legge governativo presenta alcuni rilevanti vizi che pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi *-pure condivisibili-* ripetutamente enunciati sia dal competente Ministro Guardasigilli che nella relazione di accompagnamento[9] al provvedimento stesso, e precisamente:

1. Contrariamente alle affermazioni di principio il ddl n. 2160/C non tiene in conto alcuno il rilevantissimo dibattito, politico ed accademico, e le conseguenti elaborazioni progettuali di riforma che hanno accompagnato il dibattito degli ultimi dieci anni (*peraltro svolte precisamente sotto l'egida del Ministero della Giustizia*), sicché quelle proposte, ampiamente condivise dalla maggior parte degli attori del sistema, vengono incomprensibilmente accantonate proponendo uno scenario completamente nuovo e dai confini incerti, senza alcun momento di confronto con le categorie interessate.

   Il CNEL perciò auspica venga recuperato il rilevante lavoro di elaborazione prodotto in precedenza, in particolare riassunto nei lavori della "Commissione Vietti" presso il Ministero della Giustizia.

2. Non è stato svolto alcun confronto sostanziale con le categorie interessate alla riforma, nonostante le espresse richieste di queste ultime di essere consultate; una tale scelta confligge con le dichiarazioni di principio sulla concertazione e lede gli stessi istituti democratici del normale confronto, rendendo enormemente più difficile il compiersi del processo riformatore.
   E' infatti ben evidente il desiderio dei professionisti italiani di poter esprimere le loro osservazioni ed il loro contributo preventivamente alla definizione dei provvedimenti, senza che ciò evidentemente vincoli l'Esecutivo; in un tale contesto è sorprendente veder affermato nella relazione di accompagnamento del ddl governativo (*od almeno: nel testo attualmente noto*) come lo stesso sia frutto, fra l'altro, di un'ampia consultazione di Ordini, che in realtà mai vi è stata.

   Il CNEL, nel solco della propria tradizione di consultazione e confronto fra le parti sociali, auspica che il Parlamento rimedi a tale *vulnus* avviando la più ampia ed approfondita consultazione con tutti gli attori del sistema, colmando il divario fra quanto dichiarato e quanto praticato.

[9] Ovviamente nel testo informalmente conosciuto, in mancanza di quello definitivo.

3. Il testo non tiene conto della competenza concorrente delle Regioni in materia di professioni, di cui all'art. 117 novellato della Costituzione.
In questo senso preoccupa la dichiarazione del Governo[10] di *"considerare la riforma delle professioni di competenza esclusiva dello Stato"*, prodromica ad avviare uno scontro con il sistema dei poteri regionali, peraltro qui costituzionalmente tutelato.

Il CNEL auspica che nella sede parlamentare venga recuperato l'imprescindibile ruolo delle Regioni, secondo Costituzione.

4. Viene prevista una estesissima delega "in bianco" da esercitarsi sulla base dell'unico (*e generico*) criterio regolatore degli *"interessi pubblici meritevoli di tutela"*; tale procedura appare palesemente incostituzionale, a mente dell'art. 76 della Costituzione, per l'indeterminata definizione dell'oggetto della delega (*rectius, della definizione di "professione intellettuale"*).
Sotto un profilo fattuale l'estensione della delega sottrae al Parlamento qualunque valutazione di merito, demandate tutte *ex-post*; non vengono così risolte fondamentali questioni quali, ad esempio, la sovrapposizione di attività fra professioni ordinistiche ed associative, dove la soluzione del problema (*rectius, del modo di risoluzione*) viene semplicemente rimandata all'esercizio della delega stessa, senza alcuna indicazione precettizia di svolgimento.

Non si tratta di mere affermazioni di principio: l'esercizio della delega, così come configurato, incide sul corpo vivo dei 2.100.000 professionisti, dei 900.000 praticanti degli studi professionali e delle loro famiglie, con conseguenze non determinabili quanto alle future possibilità di vita e di lavoro e non può non trovare una puntuale indicazione.

Il CNEL auspica quindi che il Parlamento ponga rimedio alle evidenziate carenze, con l'indicazione di chiari principi generali nell'esercizio della delega legislativa, a cui il legislatore delegato debba tassativamente attenersi.

[10] Resa il 28.11.2006 innanzi alle Commissioni Giustizia ed Attività produttive, riunite in seduta congiunta.

5. Gli intendimenti che dichiaratamente traspaiono dal ddl n. 2160/C hanno carattere punitivo e preconcetto verso il sistema ordinistico.
Prima ancora di qualunque valutazione di merito[11] sono espressamente dichiarate le soluzioni alle quali si deve in ogni caso arrivare; ad esempio il sistema esistente deve essere riordinato per soppressione di soggetti giuridici e per limitazione delle competenze, e ciò prima ancora di valutare se quelle soppressioni o quelle limitazioni siano utili o necessarie (*ovvero l'opposto*).

Il CNEL auspica che il Parlamento corregga l'impianto del provvedimento, recuperando un approccio al problema oggettivo e non preconcetto.

[11] *O meglio: di rivisitazione di merito, perché le attività professionali sono ciascuna istituita in forza di uno specifico provvedimento legislativo, nel corso del quale tale valutazione è stata compiuta.*

Osservazioni all'art. 1

La disposizione merita di essere integrata con l'introduzione dei criteri per ordinare il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni. Quella delle professioni, infatti, è una materia che per taluni profili rientra nella competenza esclusiva dello Stato[12], per altri nella competenza concorrente (*vedi riferimento all'art. 117, comma 2, Cost.*), per altri ancora alla legislazione esclusiva delle Regioni[13].

Inoltre, la norma appare incostituzionale in quanto mancando, la definizione di "*professione intellettuale*", il suo ambito applicativo è indeterminato e indeterminabile.

Osservazioni all'art. 2

La disposizione di cui al comma 1, lettera d) appare incostituzionale, in quanto configura una delega in bianco: quello degli "*interessi pubblici meritevoli di tutela*" viene indicato come (*unico*) criterio regolatore, sia per la individuazione delle professioni da organizzare in ordini che di quelle da organizzare in associazioni.

Inoltre dal riordino delle attuali professioni ordinistiche deve obbligatoriamente derivarne "*una riduzione di quelle già previste dalla legislazione vigente*" dove, con una evidente contraddizione, si enuncia già il risultato (*la riduzione per soppressione degli Ordini e Collegi*) prima ancora che venga compiuta la ricognizione, che dovrebbe precedere l'adozione dei provvedimenti delegati.

Parimenti viene previsto di riorganizzare per limitazione le attività riservate, anche qui con la palese contraddizione di indicare il risultato (*la riduzione per limitazione delle competenze*) prima ancora di compiere la verifica di merito.

Confliggendo con le ripetute affermazioni circa la necessità di mantenere od elevare il livello qualitativo delle prestazioni professionali, si prevede espressamente la soppressione dell'esame di Stato anche per tutte, o parte, le attuali professioni per le quali esso è previsto, precisamente a garanzia di uno *standard* minimo dei saperi e delle competenze professionali.

[12] Ad esempio in materia di esami di Stato.
[13] Ad esempio in materia di formazione.

Alcuni principi -*peraltro pienamente condivisibili*- che si dichiara di voler realizzare[14], inoltre, sono già perfettamente e pacificamente garantiti dalle vigenti disposizioni.

Positiva, invece, è la possibilità di esercitare l'attività professionale in forma societaria.

Infine la disposizione merita di essere integrata con l'introduzione del principio per cui la professione ha uno statuto autonomo rispetto a quello proprio dell'impresa e, in specie, dell'impresa commerciale: andrebbe perciò richiamato espressamente l'art. 2238 del codice civile e l'esenzione dalla normativa sulle procedure concorsuali.

Sulla questione delle tariffe, occorre in ogni caso fissare dei parametri di riferimento almeno per la liquidazione giudiziale e per i lavori pubblici, attese le conseguenze negative, anche in termini di contenzioso, che diversamente potrebbero sorgere.

Osservazioni all'art. 3

La disposizione relativa alla possibilità di svolgere tirocini professionali con modalità alternative a quelle tradizionali è certamente positiva, tuttavia essa è inspiegabilmente più limitativa (*e penalizzante, per i giovani praticanti*) delle attuali disposizioni vigenti per pressoché la totalità delle professioni tecniche[15], che consentono già ora di svolgere tirocinio per la sua totalità durante il corso di studio, mentre il ddl n. 2160/C riduce tale possibilità a solo una parte del periodo di tirocinio, così limitandola negativamente.

Manca inoltre una norma di salvaguardia delle abilitazioni dei professionisti attualmente iscritti negli Albi, che merita di essere introdotta.

Osservazioni all'art. 4

Viene attuata una strisciante "statalizzazione" degli Ordini professionali, con l'ingerenza ministeriale in attività anche gestionali, il che peraltro confligge con la dichiarata necessità di garantire "*l'autonomia e l'indipendenza*" delle professioni.

[14] Ad esempio "*prevedere che l'accesso alle professioni sia libero*" oppure "*consentire la pubblicità informativa*".
[15] Si veda il DPR n. 328/2001.

Lascia inoltre perplessi la compressione della libertà associativa (*costituzionalmente protetta*) cui si vogliono assoggettare i rappresentanti degli Ordini, senza che ricorra alcun grave motivo tale da indurre una simile limitazione (*non prevista neppure per chi ricopre ben più delicati uffici, quali i magistrati*).

Ancora maggiori perplessità desta la disposizione che prevede la non rinnovabilità delle cariche, da applicarsi altresì retroattivamente "*entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento*", con il dichiarato obiettivo dell'azzeramento di tutti i vertici degli Ordini professionali; una misura senza precedenti (*già oggetto di critica da parte di diverse forze politiche, anche di maggioranza*), priva di qualunque giustificazione e più idonea ad uno stato di "emergenza nazionale" che non all'obiettivo di garantire una condivisa riforma di sistema.

Fra i compiti dei Consigli Nazionali sarebbe certo opportuno prevedere l'espressione di pareri sui provvedimenti normativi ed amministrativi di interesse della professione rappresentata.

Infine, al comma 1 lettera d), le parole "*interessi pubblici*" andrebbero sostituite con "**interessi generali**", in quanto le professioni incidono su interessi protetti dell'intera collettività.

Osservazioni agli art. 5 e 6

Viene previsto un nuovo riordino degli accessi, mentre si è appena concluso con non poche difficoltà un analogo riordino degli Albi (*in Sezioni A e B*), a cui il sistema ordinistico è stato obbligato in forza delle disposizioni di cui al DPR n. 328/2001[16].
Si osserva pertanto l'inopportunità di prevedere una generalizzata riforma degli accessi, mentre una si è appena conclusa (*peraltro con notevoli costi economici*) e prima ancora di monitorarne gli effetti.

Queste considerazioni valgono anche per il riordino degli accessi in relazione ai percorsi di istruzione secondaria superiore, che peraltro già oggi contemplano la validità dei corsi IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore quale alternativa al tirocinio professionale[17].

[16] Dettato dal riordino delle Classi di laurea e dell'avvio del nuovo ciclo universitario *cd* "3+2", secondo il principio degli "**albi in Concorrenza**".
[17] 13 Cfr. Art. 55, DPR 5 giugno 2001, n. 328.

Osservazioni all'art. 7

La tecnica legislativa utilizzata snatura la connotazione tipica dei Codici deontologici.

Al comma 1, lettera a), le parole "*fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico avente*" debbono essere sostituite con le parole "***il codice deontologico deve avere***"; diversamente si realizza una pubblicizzazione del codice deontologico, che perde il suo connotato di *interna corporis* e diviene atto amministrativo/regolamentare.

Rientra, invece, nella già evidenziata "statalizzazione" delle professioni la preordinata indicazione del contenuto del Codice deontologico, con una evidente lesione dell'autonomia delle organizzazioni professionali.

Del tutto impropria appare la partecipazione del Ministro competente alla funzione disciplinare; dovrebbe essere previsto, piuttosto, l'intervento del pubblico Ministero. La norma pare evocare il ruolo del Ministro nel disciplinare dei magistrati, ma è appena il caso di osservare che i professionisti non sono dipendenti dello Stato.

Osservazioni all'art. 8

L'auspicata istituzione di un "sistema duale", in condizioni di pari dignità, sconta la necessità che vengano previamente determinati i criteri precettivi (*che nel ddl n. 2160/C mancano totalmente*) per evitare sovrapposizioni di attività ed inganno della fede pubblica.

Al comma 1 le parole "*gli interessi generali*" dovrebbero essere sostituite con le parole "***i criteri***", diversamente non si realizza un doppio binario associazioni/ordini, ma le prime si differenziano dai secondi solo per il fatto che sono soggetti a un regime giuridico privatistico.

Manca inoltre l'indicazione del principio che subordina il riconoscimento di qualunque sigla associativa, al preventivo riconoscimento di una nuova attività professionale suscettibile di incidere su interessi generali o, per meglio precisare e fermo il criterio sopra enunciato, le attività professionali che siano altresì svolte con un elevato livello di competenza scientificamente valutabile, tale da farne meritare il riconoscimento.

Diversamente il rischio è di riconoscere una serie di "sigle", senza alcun reale collegamento con valori professionali, investendole altresì di un potere certificatorio di tipo pubblico, con evidenti rischi per l'utenza che si vorrebbe, invece, tutelare.

Positivo, invece, è il riconoscimento del ruolo istruttorio del CNEL, che valorizza l'esperienza da questo maturata in anni di attività.

Osservazioni all'art. 9

La disciplina andrebbe rivista in quanto non è conforme al principio di professionalità specifica *ex* art. 33, comma 5, Cost., che richiede che il regime giuridico del professionista associato sia equiparato a quello del professionista singolo, che è chiamato a dirigere e rispondere personalmente della prestazione.

La limitazione alla partecipazione societaria ai soli cittadini dell'Unione Europea non sembra tener conto degli accordi GATS.

Il testo non sembra tener conto dei rischi contenuti nella partecipazione a società professionali di soggetti non professionisti, ripetutamente evidenziato da numerose parti.

CONCLUSIONI

Quanto premesso il CNEL auspica:

1. Che il ddl n. 2160/C venga integrato con il rilevante lavoro di elaborazione prodotto nel decennio precedente, largamente condiviso dalla maggior parte degli attori del sistema e, in particolare, riassunto nei lavori della "Commissione Vietti" presso il Ministero della Giustizia.

2. Che il Parlamento recuperi il metodo della consultazione e del confronto, in particolare delle organizzazioni professionali, escluse dal Governo da ogni preventivo confronto di merito.

3. Che il processo riformatore sia rispettoso del ruolo delle Regioni, secondo Costituzione.

4. Che il Parlamento determini l'oggetto delle deleghe affidate all'Esecutivo, indicando chiari principi generali di esercizio cui il legislatore delegato debba attenersi, il tutto secondo Costituzione.

5. Che venga corretto l'impianto punitivo e preconcetto del ddl n. 2160/C nei confronti delle professioni intellettuali, rappresentando queste oltre 2,1 milioni di persone ed una quota del 15,80% del PIL nazionale, un settore che produce lavoro e ricchezza e che non merita di essere mortificato, ma anzi valorizzato nell'interesse del Paese.

6. Che al testo del ddl n. 2160/C vengano apportati i correttivi indicati, nel commento a ciascun articolo.

Documento proposto dai Consiglieri
Roberto Orlandi
Alfio Catalano
Ernesto Landi
Tommaso Manzo
Pierangelo Sardi